



COMUNE DI AGLIENTU

Provincia di Sassari

ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 09/05/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI DI CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE COVID-19. RIAPERTURA DELLE ATTIVITÀ INERENTI SERVIZI ALLA PERSONA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA N. 20 DEL 2 MAGGIO 2020.

Il Sindaco

- VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in particolare l'articolo 32 che disciplina poteri e funzioni in materia di igiene e sanità pubblica del Sindaco;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID19";
- VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19);

| | |
|-------------|--|
| VISTO | il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; |
| VISTO | il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”; |
| VISTA | l'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna”, emessa ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica; |
| COSTATATO | che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e con ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020 sono state rimodulate alcune misure di contenimento al fine di permettere un graduale e controllato allentamento delle limitazioni imposte al fine della gestione dell'emergenza epidemiologica; |
| RICHIAMATO | l'articolo 23 dell'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, il quale dispone che con decorrenza 11 maggio 2020, salvo diversa valutazione in dipendenza dell'andamento della curva di diffusione del virus, nei Comuni della Sardegna con parametro dell'indice di trasmissibilità (R_t) uguale o inferiore a 0,5 il Sindaco, con propria ordinanza, può consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona; |
| DATO ATTO | che l'indice di trasmissibilità R_t misura la potenziale trasmissibilità di una malattia infettiva e rappresenta il numero medio delle infezioni prodotte da ciascun individuo infetto dopo l'applicazione delle misure di contenimento dell'epidemia; |
| ATTESO | che, secondo il bollettino pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna in data 8 maggio 2020, il Comune di Aglientu ha un indice di trasmissibilità definito come non classificabile; |
| CONSIDERATO | che l'indice sopra indicato non può essere definito per i territori a bassa circolazione del virus, in quanto una coorte inferiore a 30 casi non permette il calcolo di R_t , così come chiarito dalle autorità regionali; |
| RILEVATO | che nel Comune di Aglientu le autorità sanitarie non hanno segnalato ad oggi casi COVID-19 e che pertanto appare comunque possibile procedere ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza sopra richiamata; |
| VALUTATA | attentamente l'opportunità, in ragione della peculiarità e specificità del contesto regionale sia in relazione all'andamento della diffusione epidemiologica, sia con riferimento al sistema socio-economico e produttivo, di consentire la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona, nel rispetto dei protocolli e dei disciplinari di sicurezza adottati per le rispettive categorie; |

- CONSIDERATO che, al fine di contemperare l'esigenza di misure straordinarie di contenimento della diffusione epidemiologica del virus SARS-CoV2 con le ragioni di graduale ripresa dell'attività economica, secondo principi di proporzionalità e adeguatezza richiamati anche nei recenti provvedimenti adottati dal Governo e dalla Regione Autonoma della Sardegna, è possibile un graduale allentamento delle misure di sospensione delle attività economiche sopra indicate;
- RILEVATO che, poiché sono ridimensionate le condizioni che hanno giustificato la loro adozione in altro periodo di maggiore esposizione al rischio, così come accertato dalle strutture tecniche regionali, appare possibile adeguare alle mutate condizioni epidemiologiche locali le misure straordinarie a tutela della salute dei cittadini per la prevenzione e il contenimento della diffusione sul territorio del COVID-19;
- RITENUTO che sussistono pertanto i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per consentire, ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona;
- RILEVATO che la ripresa dell'attività deve avvenire nel rispetto delle condizioni stabilite nell'ordinanza sopra richiamata e di seguito riportate:
- l'accesso ai locali può avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione, sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
 - le postazioni di lavoro all'interno delle strutture possono essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
 - dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati devono essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari;
 - per la protezione dei clienti, possono essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
 - gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti;
 - resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il *soft-lifting* naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
 - dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati;
 - sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;
- RITENUTO altresì opportuno, a fini cautelativi, stabilire che l'accesso ai locali può avvenire al massimo due persone per volta;
-

- EVIDENZIATO** che il mantenimento nei parametri previste dell'indice di trasmissibilità per il Comune di Aglientu è verificato quotidianamente e che qualora l'indice R_t dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, ovvero nel caso in cui l'esercizio dell'attività non risultasse comunque adeguato alla gestione epidemiologica in funzione della diffusione del virus anche a scala locale, si provvederà alla revoca immediata della presente ordinanza, dandone informazione alla Regione Autonoma della Sardegna e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda per la tutela della Salute territorialmente competente;
- RILEVATO** che resta fermo comunque il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e con ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020;
- ATTESO** che sussistono le ragioni giuridiche per l'adozione di ordinanza ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- CONSIDERATO** infine che, stante l'urgenza di provvedere, è possibile omettere la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 7 della legge 241 del 1990;

Ordina

1. È consentita a partire dal giorno 11 maggio 2020, ai sensi dell'articolo 23 dell'ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, la riapertura delle attività inerenti servizi alla persona.
 2. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'accesso ai locali può avvenire solo previo appuntamento e direttamente per essere serviti, con esplicito divieto di sostarvi sia all'interno per qualsiasi altra ragione, sia all'esterno in attesa di farvi ingresso;
 - b) le postazioni di lavoro all'interno delle strutture possono essere utilizzate esclusivamente in modo da garantire sempre una distanza di almeno due metri tra persone;
 - c) dopo ogni singolo servizio, le postazioni, le superfici, le attrezzature e gli strumenti utilizzati devono essere accuratamente igienizzati con l'utilizzo di idonei prodotti sanitari;
 - d) per la protezione dei clienti, possono essere utilizzati solo teli, camici o asciugamani monouso;
 - e) gli operatori ed i clienti all'interno delle strutture hanno l'obbligo di indossare adeguati dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche) e di guanti;
 - f) resta vietata l'esecuzione di trattamenti che prevedano un contatto diretto con la bocca, le narici o a zona oculare e perioculare dei clienti, quali – a mero titolo esemplificativo e non esaustivo – il taglio e la regolazione di baffi e/o barba, la depilazione del contorno labiale, l'iniezione di filler per il *soft-lifting* naso-labiale, la sistemazione di ciglia e sopracciglia e simili;
 - g) dopo ogni chiusura dell'esercizio e comunque prima della successiva riapertura, i locali devono essere adeguatamente sanificati con prodotti certificati;
 - h) sono fatti salvi eventuali protocolli o linee-guida adottate in senso più restrittivo a livello nazionale con le rispettive associazioni di categoria;
-

- i) l'accesso ai locali può avvenire al massimo due persone per volta.

Informa

1. Che deve essere comunque garantito il rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e con ordinanza del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 20 del 2 maggio 2020, in particolare:
 - a) è fatto obbligo a chiunque intenda accedere ad un esercizio commerciale o a qualsiasi locale pubblico o aperto al pubblico di proteggere le vie respiratorie, indossando adeguata mascherina e mantenendola per l'intero periodo di permanenza all'interno della struttura;
 - b) negli esercizi commerciali devono essere rese disponibili ai clienti soluzioni idroalcoliche, all'ingresso e presso le casse dell'esercizio stesso, assicurando, oltre alla distanza interpersonale di due metri, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato, preferibilmente con accesso di persone per volta non superiore al doppio del numero delle casse aperte, e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;
 - c) l'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio quali:
 - lavarsi spesso le mani;
 - evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
 - evitare abbracci e strette di mano;
 - mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
 - praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
 - evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
 - non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
 - coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
 - non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
 - pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
2. Che il mantenimento nei parametri previste dell'indice di trasmissibilità per il Comune di Aglientu è verificato quotidianamente e qualora l'indice di trasmissibilità dovesse risultare al di sopra del valore di 0,5, ovvero nel caso in cui l'esercizio dell'attività non risultasse comunque adeguato alla gestione epidemiologica in funzione della diffusione del virus anche a scala locale, si provvederà alla revoca immediata della presente ordinanza.

Avverte

che, fatto salvo quanto previsto dal codice penale e da altre disposizioni normative e regolamentari in materia, le violazioni alla presente ordinanza sono punite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020.

Dispone

1. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale e all'Albo pretorio del Comune di Aglientu.
2. Di incaricare il Servizio di Polizia locale e le altre forze di Pubblica sicurezza, che lo affiancano durante l'emergenza della vigilanza, controllo ed esecuzione del presente provvedimento.
3. La notifica per ogni effetto di legge della presente ordinanza ai titolari di attività commerciali aventi sede nel Comune di Aglientu.
4. Di trasmettere copia della presente ordinanza a:
 - Servizio di Polizia locale del Comune di Aglientu, Sede;
 - Carabinieri, presso Comando stazione di Aglientu, via Trentino n. 22 07020 Aglientu SS.

Comunica

Che contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale della Sardegna entro sessanta giorni dalla sua notifica o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notificazione.

Il Sindaco

f.to Tiroto geometra Antonio
